

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 1964

(5^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LAMI STARNUTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Istituzione del Tribunale di Paola » (3 e 61-B) (D'iniziativa dei senatori Salerno, Militerni ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 42, 43, 47, 48, 51, 53, 55
AJROLDI, relatore	42, 47
CARELLI	43, 50, 52
CAROLI	46
DE LUCA	44
GENCO	44
GRAMEGNA	51, 52
JODICE	45, 47, 48, 49, 52, 53
MAGLIANO	44
MILITERNI	46, 47, 48, 53
PACE	46, 49
PAFUNDI	43, 46, 47, 48, 50, 52
SALERNI	44, 51, 53, 55
TERRACINI	45, 49, 50, 52
TESSITORI	43, 44, 45, 47, 50, 51
TOMASSINI	48, 49, 50, 53

La seduta è aperta alle ore 9,10.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Azara, Caroli, Gramegna, Lami Starnuti, Magliano Giuseppe, Morvidi, Pace, Pafundi, Terracini, Tessitori e Tomassini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Alessi, Angelini Armando, Berlingieri, Dominedò, Kuntze, Monni, Papalia, Picchiotti, Poët e Schietroma, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Carelli, Militerni, Zaccari, Genco, De Luca Luca, Angelilli, Jodice, Alberti, Salerno e Tedeschi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

C A R O L I , ff. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salerni, Militerni ed altri: « Istituzione del Tribunale di Paola » (3 e 61-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salerni; Militerni, Conti, Zaccari, Caroli, Berlingieri, Focaccia, Cornaggia Medici, Pajetta Noè, Cingolani, Zannini, De Luca Angelo, Azara, Grava, Jannuzzi e Moneti: « Istituzione del Tribunale di Paola ».

La richiesta avanzata dalla Commissione presso la Presidenza del Senato perchè il disegno di legge, discusso in sede referente nella seduta di ieri, venisse affidato al nostro esame in sede deliberante è stata accolta. Del provvedimento, ritornato al Senato con alcune modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, è relatore il senatore Ajroldi.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri il Ministro di grazia e giustizia Reale — che oggi non è potuto intervenire per precedenti impegni — riferì sulla portata delle modifiche apportate al provvedimento dalla Camera, con una breve relazione che il senatore Ajroldi potrà ora utilizzare per la sua esposizione.

Dichiaro dunque aperta la discussione generale.

A J R O L D I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è stato detto nella seduta di ieri in sede referente, la Camera dei deputati, nella seduta del 26 maggio, apportò al disegno di legge alcune modifiche, per la maggior parte di carattere formale.

All'articolo 1 è stato posto in ordine alfabetico l'elenco dei comuni facenti parte della nuova circoscrizione di Paola.

All'articolo 2 vi è la modifica forse più rilevante, essendo state sostituite le parole « Il Governo è delegato » con le altre: « Il Governo è autorizzato »; e ciò per motivi di carattere costituzionale interpretativo, in quan-

to si è ritenuto che il Governo possa provvedere attraverso una semplice autorizzazione data dal potere legislativo, senza bisogno cioè di una vera e propria delega, a determinare l'organico del personale del costituendo tribunale, come del resto hanno già stabilito precedenti leggi.

All'articolo 3, infine, vi è una lieve correzione avente più che altro lo scopo di raggiungere una maggiore precisione sotto il profilo giuridico: sono state infatti sostituite le parole « Gli affari civili e penali . . . appartenenti, per ragioni di competenza territoriale » con le altre « Gli affari civili e penali . . . appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza ».

Sulle suddette modifiche non vi sarebbe nulla da eccepire; personalmente sono d'accordo e l'ho già dichiarato ieri nel mio brevissimo intervento durante la discussione in sede referente del disegno di legge. Senonchè l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha fatto presente che gli uffici del Ministero hanno rilevato come, all'articolo 1, nell'elenco dei comuni facenti parte della giurisdizione del nuovo tribunale, sia compreso il comune di Papasidero, il quale attualmente non fa parte della giurisdizione del Tribunale di Cosenza ma di quella del tribunale di Castrovillari; il che porterebbe a complicazioni assai gravi, poichè tale comune resterebbe pur sempre sotto la giurisdizione di una Pretura non facente parte del costituendo Tribunale di Paola, con le comprensibili conseguenze in sede di appello. Il ministro Reale ha quindi suggerito alla Commissione di provvedere, in sede di discussione delle modifiche della Camera, ad eliminare dall'articolo, l'indicazione del comune di Papasidero.

Ma qui sorge una questione. Credo che noi saremo tutti d'accordo sulla necessità di sopprimere dall'elenco questo comune, che effettivamente non fa parte della attuale giurisdizione del Tribunale di Cosenza e quindi non dovrebbe far parte della circoscrizione territoriale che si distacca per il Tribunale di Paola; bisogna però tener presente che tale soppressione comporterebbe necessariamente il ritorno del disegno di legge alla Camera.

Il provvedimento in realtà, oltre a recare l'elenco dei comuni, reca all'inizio l'elenco delle circoscrizioni territoriali delle preture; non vi è quindi dubbio che la competenza territoriale del tribunale riguarda la giurisdizione di queste preture, e che l'inclusione nel testo del comune di Papasidero è un *lapsus* non avente altro valore se non quello di un errore materiale. Si pone allora il quesito: è indispensabile rinviare il disegno di legge alla Camera, o invece, trattandosi di un semplice errore materiale, si potrebbe provvedere applicando le norme del Regolamento del Senato sulla correzione degli errori?

Sotto questo aspetto pongo la questione ai colleghi, per vedere se non sia il caso di concludere finalmente in questa sede l'*iter* del disegno di legge.

C A R E L L I . A me pare che l'osservazione fatta dall'onorevole relatore possa trovare soluzione nell'articolo 74 del Regolamento del Senato il quale stabilisce: « Prima della votazione finale di un disegno di legge, la Commissione o un Ministro o un senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma che siano opportune, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, e proporre le necessarie modificazioni... ». Infatti l'errore della inclusione nell'elenco di un comune facente parte della circoscrizione di un altro tribunale è evidentemente un errore materiale e inconciliabile con lo scopo della legge; ed è per questo motivo che ritengo si possa effettuare la correzione necessaria.

P R E S I D E N T E . Vorrei porre, a questo punto, un altro quesito alla Commissione, affinché gli onorevoli senatori che intervengono possano esaminarlo.

Io ho i miei dubbi sul fatto che il richiamo all'articolo 74 sia esatto, e dubito anche che sia possibile la correzione suggerita dall'onorevole Ministro. Nella breve discussione di ieri, infatti, non mi tornò alla memoria una precisa disposizione del Regolamento; quella cioè contenuta nell'articolo 54, il qua-

le stabilisce: « I disegni di legge approvati dal Senato sono trasmessi direttamente alla Camera dei deputati. Se i disegni di legge approvati dal Senato sono emendati dalla Camera dei deputati, il Senato delibera di norma soltanto sulle modifiche approvate dalla Camera. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera ». Noi, cioè, nel riesaminare il disegno di legge modificato dalla Camera, dobbiamo limitarci a discutere le modifiche e non possiamo apportare emendamenti che non siano in correlazione con esse. Il che è facile a capirsi: se tutto il resto ha già incontrato la volontà positiva dei due rami del Parlamento, non è più possibile tornarvi sopra e modificarlo.

È però necessario, ovviamente, correggere l'errore. Per conto mio ritengo che l'articolo 74 consenta solo la correzione di un errore materiale, di una specie di *lapsus calami*. Ad ogni modo esaminino i colleghi la questione che ho sollevato.

T E S S I T O R I . In relazione a quanto detto dal collega Carelli e dall'onorevole Presidente, aderendo io completamente nella conclusione, desidero osservare che se il quesito va risolto in base all'articolo 74 del Regolamento del Senato, in base cioè a quella parte dell'articolo medesimo in cui si parla di inconciliabilità di emendamenti già approvati con lo scopo della legge, bisognerà che dal verbale risulti la presentazione di un emendamento e la sua approvazione. In sede di coordinamento si dovrà poi ritenere tale emendamento inconciliabile con lo spirito della legge. Ciò in base alla lettera dell'articolo 74, e in modo di evitare il sorgere di questioni in futuro; sarà forse un po' macchinoso, ma è il sistema previsto dal Regolamento.

P R E S I D E N T E . La questione mi sembra delicata.

P A F U N D I . È veramente molto delicata, in quanto si tratta di una questione di competenza: l'attribuire cioè al tribunale di Paola un comune che fa parte della cir-

coscrizione di una pretura che secondo la legge vigente dipende dal tribunale di Castrovillari può dar luogo a molte sottili questioni nei casi concreti. Mi sembra quindi che si tratti di materia di coordinamento.

Sarei, pertanto, dolente se il disegno di legge dovesse tornare alla Camera dei deputati, ma ritengo che, per sicurezza e per ossequio ai principi dell'ordinamento giuridico, la correzione debba essere fatta *ab imis*. Non si tratta, ripeto, di materia di coordinamento, si tratta di sottrarre al Tribunale di Paola quanto le sarebbe attribuito col provvedimento in esame e restituirlo al Tribunale di Castrovillari. Di qui i miei dubbi, veramente angosciosi.

Esaminiamo la questione con la massima cautela; e anche se per far questo dovrà trascorrere ancora qualche tempo prima dell'approvazione definitiva del disegno di legge, mi sembra che ne valga la pena, per la tranquillità futura.

S A L E R N I . Io ho soltanto un dubbio: se si può ricondurre la questione sotto il profilo di emendamento. In questo caso sarebbe tutto risolto in base all'articolo 74. La soppressione, nell'articolo 1 del disegno di legge, della parola « Papasidero » sarebbe un emendamento.

G E N C O . Io chiedo scusa se, membro di complemento e provvisorio di questa Commissione, mi permetto di prendere la parola.

Invece di discutere intorno ai due articoli 54 e 74 del Regolamento, io penso che la maniera più rapida per risolvere la questione sia quella di approvare il disegno di legge così com'è, con il consiglio ai proponenti di presentare in un secondo tempo un piccolo disegno di legge di modificazione della legge approvata, nel quale si dica che il comune di Papasidero non rientra nella circoscrizione del Tribunale di Paola, ma in quella del Tribunale di Castrovillari.

D E L U C A . Desidero sottoporre ai colleghi, o meglio ricordare soprattutto a me stesso, un problema di fondo: in ogni legge c'è uno spirito e una lettera. La prima

cosa che bisogna tener presente è lo spirito del legislatore.

Senza dubbio, nel caso in questione si è trattato di un errore materiale: i presentatori non ricordavano che Papasidero fa parte della pretura di Mormanno; essi credevano che facesse parte di una delle preture indicate nel primo comma dell'articolo.

Ora, noi potremmo parlare di emendamento qualora sospettassimo che il legislatore avesse pensato di staccare il comune di Papasidero dal tribunale di Castrovillari per affidarlo al tribunale di Paola. Ma questo non è. Il legislatore è incorso in un errore materiale. Mi pare dunque che si possa apportare la correzione in sede di coordinamento senza alcuna preoccupazione.

T E S S I T O R I . Forse possiamo risolvere la questione senza ulteriori discussioni.

Dopo un'osservazione più attenta e richiamandomi a quello che ho già detto, in risposta a quanto ha osservato il collega De Luca, e cioè l'esistenza di una inconciliabilità tra lo spirito della legge e la sua volontà, faccio notare che l'articolo 1 suona così: « È istituita in Paola la sede del tribunale con la circoscrizione territoriale delle preture di (e qui segue un elenco) . . . ed avente giurisdizione sui seguenti comuni, eccetera ».

L'elenco deve contenere soltanto i nomi dei comuni compresi nella circoscrizione delle Preture indicate. Se fra i comuni ne esiste uno che non rientra nella circoscrizione territoriale di una delle Preture indicate, evidentemente si tratta di un errore.

M A G L I A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io, come tutti sanno, sono stato fra quelli che più hanno caldeggiato l'istituzione del tribunale di Paola e, nell'interesse della giustizia e anche dei cittadini interessati, ritengo sia necessario che questo tribunale sorga nella maniera più costituzionale e più rigorosamente giuridica, per evitare le conseguenze gravi cui accennava il senatore Pafundi.

Avere, per un errore materiale, compreso nel disegno di legge un comune che non fa parte delle preture che compongono il nuo-

vo tribunale, evidentemente potrebbe dar luogo, in sede di applicazione della legge, a chissà quante eccezioni e difficoltà. Ritengo però che noi non possiamo modificare e rimandare il disegno di legge alla Camera, in quanto, secondo l'articolo 54 del Regolamento, noi non ci possiamo occupare oggi che degli emendamenti introdotti dalla Camera. La inclusione del comune di Papasidero non è un emendamento aggiunto dalla Camera, ma, fin dal primo momento, figura nel testo approvato dal Senato. Quindi, noi non potremmo apportare un emendamento soppressivo all'articolo 1, perchè questo nostro emendamento non sarebbe in relazione con gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento. Invece, proprio la tesi che poc'anzi il senatore Tessitori ha riassunto è quella che, secondo me, potrebbe risolvere la questione. È un errore materiale, nel quale siamo incorsi anche noi quando abbiamo approvato il disegno di legge, l'aver compreso anche quel comune indicando però una circoscrizione delle preture che non lo comprende.

È inutile dunque parlare di conciliabilità o non conciliabilità; si tratta di un errore materiale che in sede di coordinamento può essere da noi corretto senza restituire il disegno di legge alla Camera.

J O D I C E . Io potrei essere d'accordo, da un punto di vista nominalistico, con i rilievi del collega Tessitori e Pafundi, ma penso che non si faccia opera corretta da un punto di vista tecnico legislativo mantenendo un errore che è stato commesso non solo dalla Camera, ma anche dal Senato.

Nei deliberati della Camera e del Senato risulta che il comune di Papasidero è incluso nella circoscrizione del costituendo tribunale. Come si fa, quindi, a sostenere: è stato incluso per errore e lo si esclude in sede di coordinamento o in sede di applicazione? In questo modo si crea una situazione quanto mai incresciosa in rapporto alla competenza giudiziaria relativamente a questo comune. Ci dobbiamo rendere conto di questo.

Noi tutti siamo manifestamente animati dal proposito di approvare al più presto il disegno di legge, ma credo che la fretta non

ci debba appannare la vista. A mio parere, si tratta di un errore che non può essere corretto nel modo indicato. Il disegno di legge è mal concepito, d'accordo, ma non può essere modificato nei modi indicati dai colleghi. Si tratta di un errore nel quale è incorsa la Camera ed è incorso il Senato. Come si fa a correggere questo errore? È un errore, perchè si dice che quel tribunale avrà giurisdizione sui comuni compresi nella circoscrizione territoriale delle preture elencate; ma è un errore consacrato con deliberazioni formali. Secondo la legge, quel comune è nella giurisdizione di quel tribunale. Come si fa a stabilire, in sede di coordinamento o di applicazione, che quel comune deve ritenersi non compreso in quella giurisdizione perchè si è trattato di un errore?

T E S S I T O R I . Non si deve dire questo, collega Jodice, il concetto di errore è diverso da quello di inconciliabilità.

J O D I C E . Prima vi è la lettera, poi lo spirito.

T E R R A C I N I . Non mi pare si possa accettare quanto il collega Jodice ora afferma, cioè che il comune di Papasidero è compreso, perchè il disegno di legge non è ancora approvato. Se noi lo tenessimo in sospeso, adesso, per un mese o un anno, quel comune non potrebbe nulla rivendicare, come anche gli altri comuni, perchè la legge non è ancora approvata.

Partiamo da questo presupposto: fino a quando un testo non è definitivamente approvato, secondo il rito stabilito, vi si può apportare qualunque modificazione, salvo trovare il modo adeguato, cioè il modo che corrisponde al Regolamento, evidentemente.

Io sono invece d'accordo col senatore Magliano: non può assolutamente essere messa in questione la possibilità di un emendamento, perchè l'articolo 54 vi si oppone risolutamente. Noi non abbiamo più possibilità di apportare emendamenti a quanto abbiamo già approvato, mentre mi pare che possiamo ricorrere all'articolo 74 (i colleghi ricorderanno che pochi giorni fa, in Aula, si è ricorso, per riparare ad un altro errore,

all'articolo 74), però con una osservazione: che per apportare questa correzione, dato che l'errore è stato commesso e da noi e dalla Camera, dobbiamo comunque metterci d'accordo, sia pure in via amichevole, con la Commissione di giustizia dell'altro ramo del Parlamento — la quale, ritengo, non avrà nulla da opporre — prendendo contatto con il suo Presidente o chi per lui. Infatti, se apportassimo la correzione senza dir nulla alla Commissione della Camera, commetteremmo una scorrettezza; la stessa Commissione della Camera potrebbe rilevare l'errata procedura e rimettere tutto in questione. Mi pare che se il nostro Presidente, mettendosi in collegamento con il Presidente della Commissione giustizia della Camera, rileva l'errore, che è materiale e quindi banale, e propone che si ricorra all'articolo 74 (e la Camera ad analogo articolo del proprio Regolamento), la cosa possa essere risolta. Allora evitiamo il ritardo, ma possiamo anche evitare una situazione che potrebbe essere impugnata da qualcuno per l'inosservanza della procedura parlamentare.

C A R O L I . A me pare che abbiamo l'obbligo di intervenire per correggere la divergenza che esiste tra la prima e la seconda parte dell'articolo 1.

Nella prima parte si stabilisce che la giurisdizione del nuovo Tribunale è quella delle preture che si indicano. È chiaro che nell'elencare i comuni si è incorsi in un errore comprendendo il comune di Papasidero.

Noi abbiamo il dovere di intervenire e il modo più semplice a me pare sia quello di eliminare dall'elenco, per un dichiarato errore in cui si è incorsi, il comune di Papasidero. E, proprio in relazione a quanto ha detto il collega Terracini, io desidero ricordare un precedente, per quello che vale.

Nella 6^a Commissione, cinque o sei anni fa, Presidente il compianto senatore Zoli, io rilevai un errore nel richiamo di una tabella scolastica. Di una precedente legge si era richiamata la lettera *F* invece della lettera *G*. Dovendo studiare la legge, avevo constatato che la lettera *F* era addirittura discordante con il testo del disegno di legge in discussione. Cercai quale potesse essere

l'errore e lo trovai facilmente. Riferii questo in Commissione e il Presidente Zoli adottò questo sistema: correggere senz'altro e informare con lettera la competente Commissione della Camera.

Questo desideravo segnalare alla Commissione.

P A F U N D I . Onorevoli colleghi, abbiamo il dovere di precisare che cosa intendiamo per errore. Se si tratta di sbagliare nel richiamare la lettera *F* anziché la lettera *G*, è facile capire. Ma quando vi è una precisa dichiarazione di volontà del Parlamento che quel comune faccia parte del tribunale di Paola, allora la cosa è diversa; noi saremmo fonte di liti, anche perché il tribunale di Paola non sorge in modo pacifico come i colleghi ben sanno. Vi è già pronto e armato un altro tribunale; i controinteressati ci hanno inviato lettere. Questo non è un aspetto marginale. È prevedibile che i sostenitori del tribunale di Cosenza, deplorando l'attribuzione di una parte della competenza al tribunale di Paola, ricorrano alla Corte costituzionale o alla Corte di cassazione.

Pertanto, non solo per questa previsione, ma soprattutto per un dovere di precisione e di esattezza nella formulazione delle leggi, io penso che non si possa che ricorrere ad un nuovo atto di volontà in tutti e due i rami del Parlamento, con cui si dica che quel comune non fa parte del tribunale di Paola. È doveroso rimandare il disegno di legge alla Camera, con le modifiche necessarie; questa è la mia opinione.

M I L I T E R N I . Desidererei rilevare che non vi è un'esigenza di fretta, perché l'altro ramo del Parlamento sarebbe pronto ad esaminare con rapidità il disegno di legge; per me il disegno di legge può tornare tranquillamente alla Camera. Però rilevo che la circoscrizione territoriale dell'istituendo tribunale è stata indicata in maniera categorica e tassativa quando si è detto che tale circoscrizione è delimitata alle preture di cui si fa un elenco.

P A C E . Mi domando se era necessario elencare tutti i comuni.

M I L I T E R N I . Includere il comune di Papasidero è stato un *lapsus*.

P R E S I D E N T E . Il problema, come ho già detto, è veramente delicato, e purtroppo trascende l'importanza del disegno di legge in sè e per sè. L'articolo 74 del Regolamento, ad esempio, parla di emendamenti inconciliabili con lo scopo della legge. Ora noi non abbiamo mai avuto veri e propri emendamenti al disegno di legge.

M I L I T E R N I . D'accordo: l'articolo 74 non si può applicare.

P R E S I D E N T E . Siccome colleghi autorevoli come i senatori Tessitori e Carelli hanno richiamato l'attenzione della Commissione su questo articolo del Regolamento, volevo persuaderli che il riferimento non è esatto.

T E S S I T O R I . Io avevo premesso che bisognava far figurare nel verbale la presentazione di un emendamento.

P R E S I D E N T E . Non è possibile, poichè l'errore è nel testo originario del provvedimento, non sorge da un emendamento proposto a tale testo.

L'articolo 54, dal canto suo, stabilisce al secondo comma che se i disegni di legge approvati dal Senato sono emendati dalla Camera dei deputati, « il Senato delibera di norma solo sulle modifiche approvate dalla Camera ».

J O D I C E . Ma non vi è stata modifica da parte della Camera!

P R E S I D E N T E . Il terzo comma aggiunge: « Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera ». Ora, a mio giudizio, quel « di norma » del comma precedente va messo in relazione con quanto ho testè letto, perchè se lo dovessimo interpretare nel senso più ampio (come era senza dubbio nelle intenzioni del collega Ajroldi) si dovrebbe giungere a questo: un disegno di legge

di ritorno dall'altro ramo del Parlamento potrebbe essere sottoposto di nuovo a discussione ed a voto anche nella sua essenza. Le parole « di norma » non possono quindi avere carattere e valore estensivo.

Perciò è difficile trovare una soluzione, a meno che non si voglia ritenere la correzione necessaria, una pura correzione di forma...

P A F U N D I . Ma non lo è.

P R E S I D E N T E e allora l'articolo 74 potrebbe essere richiamato, non per considerare l'inconciliabilità degli emendamenti ma per correggere l'errore materiale. Credo però che anche in questo caso il disegno di legge debba ritornare alla Camera. Ad ogni modo ciò diverrebbe poi di competenza della Presidenza del Senato.

Ho voluto fare queste considerazioni perchè la Commissione ne tenga conto ed approfondisca meglio la questione.

A J R O L D I , *relatore*. Mi consenta l'onorevole Presidente di esprimere ancora una volta il mio pensiero.

Evidentemente dobbiamo trovare una via d'uscita, così come fu trovata, nell'episodio citato dal collega Caroli, dal compianto Presidente Zoli. Evidentemente, sotto un certo profilo formale, un emendamento all'articolo 1 del testo da parte della Camera vi è stato, poichè in quella sede è stato posto in un ordine diverso da quello originario l'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del nuovo tribunale. Ora, la Commissione di giustizia del Senato, accertasi dell'esistenza in quell'elenco di un comune segnalato dal Ministero della Giustizia come non facente parte di nessuna delle giurisdizioni di pretura indicate, interviene. E come può intervenire? O a norma dell'articolo 54 del Regolamento, riferendosi all'emendamento, sia pure formale, apportato dalla Camera, e proponendo di sopprimere dall'elenco in questione l'indicazione del comune di Papasidero; oppure, come accennava l'onorevole Presidente, considerando l'errore solo come errore materiale e proponendone, anche in questo caso, la correzione.

Sono comunque d'accordo col collega Teracini sul fatto che fino all'approvazione definitiva del provvedimento non possiamo fossilizzarci in una situazione di completa astenia legislativa; mentre non sono d'accordo col collega Genco. Vorrei quindi si addivenisse ad una delle due soluzioni sopra indicate, adottata una delle quali la Presidenza della nostra Commissione ne darebbe, per giusto atto di riguardo, comunicazione alla Presidenza della Commissione di giustizia della Camera. La Presidenza del Senato deciderebbe poi se la legge sia così perfezionata o se invece debba ritornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

J O D I C E . Io, semplicemente per puntualizzare il mio pensiero in rapporto al male invocato articolo 74 ed al male invocato articolo 54, desidero osservare che noi ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto non contestabile. Il Senato ha incluso nella circoscrizione del costituendo tribunale il comune di Papisidero: ora, se il disegno di legge è approvato in questi termini, è o no questo comune compreso nella circoscrizione del tribunale? Indubbiamente lo è. Qui non si tratta di modifiche. La Camera non ha apportato alcuna modifica al disegno di legge approvato dal Senato; si è solo limitata a disporre in ordine alfabetico i comuni che il Senato aveva già inclusi nella circoscrizione del nuovo tribunale.

Ora sia l'articolo 74, sia l'articolo 54 si esprimono in un modo che mi sembra non si presti all'interpretazione datane da alcuni colleghi. « Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione » afferma l'ultimo comma dell'articolo 54 « solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera ». E qui è chiaro che la modifica dell'ordine alfabetico dei comuni non è emendamento. Quanto all'articolo 74, esso stabilisce: « Prima della votazione finale di un disegno di legge, la Commissione o un Ministro o un senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma che siano opportune, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrino inconciliabili con

lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, e proporre le necessarie modificazioni... ». Ma qui non si tratta nè di correzioni di forma nè di emendamenti già approvati: si tratta solo di sopprimere l'indicazione di un comune; e se noi giungeremo a tale soppressione, il fatto che il Presidente della Commissione del Senato faccia una comunicazione al Presidente della Commissione della Camera non avrà alcuna importanza ai fini della validità della norma.

Ora il numero di colleghi presenti in questa seduta sta indubbiamente a significare che tutti siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento. Ma credo che non meditando sufficientemente faremmo un cattivo servizio, soprattutto data l'atmosfera in cui sorge il tribunale di Paola, ai cittadini compresi nella sua giurisdizione, poichè è chiaro che comincerebbero a sorgere, in sede di applicazione della norma, contestazioni e questioni di competenza che creerebbero loro gravi difficoltà. E poi, oltretutto, vi è la questione di principio, che investe il prestigio e la serietà del legislatore. Non si può consacrare un errore in una norma legislativa; e, d'altra parte, come si fa a sopprimere dall'elenco dell'articolo 1 un comune?

M I L I T E R N I . Ma la norma ancora non vi è.

J O D I C E . Una volta approvata avrà vigore.

P R E S I D E N T E . Secondo il collega Jodice, l'errore non è dunque formale ma concettuale.

T O M A S S I N I . Io vorrei esporre alcune osservazioni.

Facciamo l'ipotesi che questo disegno di legge sia già approvato e sia già in fase di applicazione. Nell'interpretazione che si darebbe al disegno di legge, se venisse approvato così com'è, a mio parere non vi sarebbe dubbio che il comune di Papisidero non sarebbe considerato come facente parte del tribunale di Paola. Basterebbe rilevare che il legislatore, nella formulazione di

questo articolo, ha tenuto presente non tanto i comuni singoli quanto le preture.

Se il provvedimento dovesse passare così com'è, è chiaro che nessuno potrebbe dubitare del fatto che la dizione letterale dell'articolo primo esclude completamente la appartenenza del comune di Papasidero al tribunale di Paola. Bene l'ha rilevato il collega Tessitori quando ha detto « ... la sede del tribunale con la circoscrizione territoriale delle preture ...avente giurisdizione sui seguenti comuni ... ». Basterebbe osservare: queste preture hanno giurisdizione su Papasidero? No. Quindi è evidente l'errore del legislatore. Quale è dunque il rimedio che noi in questa sede, cioè in sede di formazione della legge dobbiamo adottare? A mio parere qui non si tratta nè di emendamento, nè di errore di forma; qui si tratta di una palese contraddizione contenuta nell'ambito di uno stesso articolo. È una contraddizione il dire: comuni appartenenti alla circoscrizione delle seguenti preture ed includere un comune che non ne fa parte. Trattandosi di una contraddizione, io credo che non violiamo nessuna norma regolamentare nè costituzionale provvedendo ad eliminare dall'elenco il comune di Papasidero.

Non si tratterebbe dunque di un emendamento: è necessario ricordare la nozione di emendamento. L'emendamento presuppone l'esistenza di una norma che si modifica nella sua sostanza. Qui non si modifica la sostanza, perchè la sostanza e l'essenza dell'articolo 1, rimangono inalterate, non solo, ma togliendo il comune di Papasidero la si rispetta, la si lascia sussistere e meglio la si identifica, evitando questa contraddizione in termini contenuta nell'articolo stesso.

Ciò premesso, io propongo che la Commissione giustizia del Senato, uditi i rilievi mossi, mi pare, da tutte le parti, voglia depennare il comune di Papasidero dall'articolo 1, rimettere nella stessa giornata di oggi il disegno di legge alla Commissione della Camera in sede deliberante, perchè, trattandosi non di una modifica concettuale o sostanziale di una norma, ma soltanto dell'eliminazione di una evidente contraddizione, la Camera, prendendone atto, lo approvi rapidamente.

P A C E . Si vuole appunto evitare questo ritorno alla Camera.

T O M A S S I N I . Come ripeto, la mia premessa va tenuta presente. Noi non modifichiamo la sostanza dell'articolo. Si tratterebbe di restituire alla Commissione della Camera nella giornata di oggi il disegno di legge, con preghiera al Presidente di quella Commissione di approvarlo immediatamente.

J O D I C E . Una procedura irregolare porterebbe alla nullità della legge.

T E R R A C I N I . Non si tratterebbe di mandare il disegno di legge alla Camera per un nuovo esame, ma per un semplice coordinamento.

J O D I C E . Allora la Commissione si riunirebbe solo per il coordinamento? Poichè sento parlare di coordinamento, io mi domando a chi spetta.

T O M A S S I N I . Noi constatiamo che l'articolo 1 del disegno di legge contiene una evidente contraddizione; su questo siamo tutti d'accordo. Dobbiamo trovare un rimedio per eliminare la contraddizione e restituirlo quindi alla Camera perchè si perfezioni l'iter. D'altro canto non è il nostro un emendamento, nè alla Camera lo rimandiamo perchè è un emendamento. La Camera prende atto del palese errore in cui sono incorse le due Commissioni, e del Senato e della Camera, provvede in conseguenza. Seguendo il concetto del collega Jodice, si dovrebbe annullare tutto e ricominciare da capo.

T E R R A C I N I . Vi sono disegni di legge che, purtroppo, vanno dalla Camera al Senato cinque o sei volte. L'importante è che alla fine di tutti gli esami un identico testo sia accettato dalle due Camere.

J O D I C E . Allora bisogna correggere o eliminare.

P A F U N D I . Il collega Tomassini parla di contraddizione. Contraddizione è un

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)5^a SEDUTA (11 giugno 1964)

giudizio logico. Qui non è una questione di forma, è una questione di sostanza, bisogna rilevare che un'espressione è in contraddizione col testo della legge. Un giudizio è stato già dato dai due rami del Parlamento e verrebbe corretto soltanto da una Commissione. Non so se questo sia un procedimento giuridicamente esatto o sia un'usurpazione di poteri e sia considerare un difetto di forma quello che invece è volontà del legislatore.

Non c'è altro rimedio che seguire la via maestra. C'è stato un errore concettuale, perchè è un concetto quello di stabilire che un Comune rientra nella giurisdizione di un Tribunale, bisogna comportarsi in conseguenza.

T O M A S S I N I . Non è un errore concettuale.

T E R R A C I N I . È un errore di geografia.

C A R E L L I . Se l'errore si fosse verificato per il comune di Milano (faccio il caso limite) cosa si sarebbe fatto?

P A F U N D I . Io non ho finito. Io mi preoccupo soprattutto dell'interprete della legge, il quale rispetta per tradizione il pensiero del legislatore, non ammette che il legislatore commetta degli errori o faccia le cose superficialmente; l'interprete si attiene alla parola e allo spirito della legge. Se il legislatore ha incluso tra i comuni elencati quello di Papisidero, vuol dire che il Parlamento ha creduto che Papisidero dovesse far parte di quella giurisdizione.

T O M A S S I N I . Ma questo è l'interprete.

T E R R A C I N I . Noi siamo legislatori nel momento in cui mettiamo il sigillo definitivo ad un testo; fino a quel momento il nostro testo può essere soggetto a qualsiasi modificazione. Ora, nel momento definitivo, poichè nel testo non figurerà Papisidero, l'interprete sottile e puntiglioso andrà a ricercare e potrà dire: questi legisla-

tori non conoscevano bene la geografia e avevano commesso un errore; ma l'hanno corretto. E ciò che fa testo è il testo corretto.

P A F U N D I . Ci sarebbe una discordanza con quello che ha detto la Camera.

T E R R A C I N I . Appunto, occorre che vi sia l'accordo con la Camera.

P A F U N D I . Ma anche alla Camera è stato approvato dalla Commissione in sede deliberante. Noi in questo momento siamo il Senato, abbiamo gli stessi poteri dell'Assemblea.

T E S S I T O R I . Vorrei far osservare al senatore Pafundi, il quale si preoccupa delle difficoltà che domani l'interprete potrà incontrare nell'applicazione della legge, che le difficoltà ci saranno se noi lasciamo il testo così com'è. Le difficoltà non possono sorgere se noi eliminiamo il nome di Papisidero. Infatti, dal momento che appare evidente l'esistenza di una contraddizione tra la primissima parte dell'articolo e l'elencazione dei comuni, l'interprete si porrebbe subito questa domanda: perchè nell'elenco figura un comune che non appartiene territorialmente a nessuna delle preture che passano al tribunale di Paola? Ed è la solita storia che sorge: se il legislatore ha incluso questo comune, perchè lo ha fatto? Bisogna trovare la maniera di evitare questo quesito di difficile soluzione. Non è questione di difficoltà interpretative, l'interprete non può richiamarsi ai lavori preparatori del Parlamento e nemmeno ai nostri verbali. La procedura nostra appartiene alle *interna corporis*.

Il problema e la preoccupazione per noi sono duplici: da un lato siamo tutti d'accordo che vi sia un errore (chiamatelo errore di sostanza o di forma, chiamatelo contraddizione) e che tale errore vada corretto; dall'altro non dovremmo costituire un precedente, che dia ad una delle norme del Regolamento un'interpretazione estensiva. Come diceva il Presidente, noi dobbiamo preoccuparci di mantenere ferme e di dare interpretazioni ortodosse alle norme regolamen-

tari, perchè il Regolamento è l'unica garanzia della libertà parlamentare.

Ora, faccio osservare che se noi, per operare la soppressione del nome di Papisidero, forziamo un pochino l'interpretazione delle norme del Regolamento, la forzatura interpretativa non sarebbe così eretica come può apparire, in quanto l'articolo 1 non contiene soltanto un emendamento apportato dalla Camera, ma ne contiene due. Potrà dirsi che è ridicolo richiamare anche il secondo, ma si tratta di due modificazioni di forma, che costituiscono emendamenti, i quali, sotto il profilo giuridico e regolamentare, hanno la stessa identica importanza.

La prima delle modificazioni apportate dalla Camera è, come rileva il collega Ajroldi, la diversa disposizione dei comuni nella elencazione; la seconda è di avere sostituito « Ajello C. » con « Ajello Calabro ». Questo è importante, perchè si è tolto un motivo di equivoco. Cosa significa infatti quella C puntata? Alla Camera hanno ritenuto che fosse opportuno dire « Calabro »; ed è un emendamento.

Detto questo, mi pare che si possa essere dentro l'interpretazione dell'articolo 74 o 54.

PRESIDENTE. Richiamiamoli tutti e due.

TESSITORI. La procedura indicata dal collega Terracini è una procedura un po' familiare. Io non ho alcuna difficoltà a che sia adottata, ma segnaliamo la modificazione, altrimenti il Presidente della Commissione giustizia della Camera rileverà la difformità dei due testi.

Ora, e concludo, non vi è alcuna perplessità da parte mia circa le conseguenze che possono derivare, in quanto nessuna autorità esterna al Parlamento potrebbe, considerando le nostre forme procedurali, dire che il Parlamento ha violato il proprio Regolamento.

GRAMIGNA. Penso che, se ci fermassimo all'interpretazione letterale delle due disposizioni parlamentari, la conclusione cui dovremmo pervenire non sarebbe se non

quella indicata dal collega Jodice. Giunti a questo punto io osservo però che noi, come legislatori, possiamo anche trovarci di fronte ad un caso non previsto tassativamente dal Regolamento. Ora, poichè siamo quasi tutti convinti che l'errore in discussione sia un errore materiale, e poichè bisogna rimediare senza addivenire alla soluzione proposta dal senatore Genco, credo si possano interpretare le disposizioni del nostro Regolamento in senso più lato. Di fatto, sia noi che i colleghi della Camera siamo incorsi in un errore materiale: noi ce ne siamo accorti e quindi solo noi possiamo correggerlo. Per questo riteniamo sia accettabile la proposta del collega Terracini, che ha del resto gli illustri precedenti ricordati dal senatore Caroli, e che quindi si debba procedere alla correzione dell'errore materiale comunicandolo poi al Presidente della Commissione della Camera, affinchè anche in quella sede vi provvedano.

Se dovessimo invece ricorrere alla soluzione proposta dal collega Genco, non daremmo certo uno spettacolo degno del Parlamento, poichè riconosceremmo di avere approvato un provvedimento pur sapendo che conteneva un errore; mentre è nel momento in cui ce ne siamo accorti che dobbiamo correggerlo.

SALERNI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che la discussione abbia avuto effettivamente ampiezza tale da poterci in un certo senso tranquillizzare. Io mi rendo conto anche delle perplessità profonde manifestate dal collega Pafundi, poichè egli, da alto e qualificato magistrato quale è, non poteva non porsi quelle preoccupazioni; non è infatti da escludere che, domani, persone od enti interessati possano sollevare delle questioni di competenza.

Mi sembra però che tutto possa placarsi grazie a quelle disposizioni regolamentari citate dai colleghi, che hanno avuto così larga esposizione e così profonda meditazione. E mi permetto di aggiungere qualcosa di nuovo.

L'articolo 54 afferma che nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione

ne solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera. Ora, sia che noi vogliamo guardare all'emendamento formale cui si riferiva il senatore Tessitori, sia che vogliamo considerare un emendamento sostanziale (e del resto perchè sottilizzare, introducendo limitazioni alla norma del Regolamento?) avremmo comunque una correlazione con l'emendamento della Camera, e quindi la possibilità di correggere l'errore. Ma se poi volessimo guardare al carattere ed alla funzione degli emendamenti, e considerare quello che è stato effettivamente l'emendamento all'articolo 1 apportato dalla Camera, potremmo riferirci all'articolo 74, che pone la possibilità di modificare gli emendamenti già approvati quando sembrino inconciliabili con lo spirito della legge. Infatti il comune di Papasidero non fa parte menomamente delle preture contemplate dall'articolo 1, in quanto fa parte della pretura di Mormanno, della circoscrizione del tribunale di Castrovillari; ragione per cui esiste l'inconciliabilità suddetta.

Resta solo un punto. Sia che si ricorra all'articolo 54, sia che si ricorra al 74, dovremo vedere come salvare la forma; nel senso che non possiamo prescindere, per questioni di correttezza nonchè di tecnica legislativa, dal parere dei colleghi della Camera. Ora credo che l'indicazione data, nella sua sapienza giuridica, dal collega Terracini possa soddisfare, poichè la correzione può senz'altro essere segnalata al Presidente della Commissione della Camera, il quale ne prenderà atto.

J O D I C E . Io vorrei semplicemente chiarire il punto di vista espresso dal collega Tessitori, che mi sembra di somma importanza: è possibile, cioè, dopo l'emana-zione della legge, approvata in sede di Commissione, un esame da parte del giudice costituzionale degli *interna corporis*? È stato detto che non è possibile, ma ciò non è esatto. Nel 1958 si è infatti verificato il caso che un giudice costituzionale sia stato incaricato di esaminare i verbali, alla Camera, di alcuni testi legislativi, e che la contestazione sorta in proposito sia stata chiarita

nel senso che i verbali delle Commissioni in sede deliberante sono verbali pubblici, esaminabili da tutti. Quindi il giudice costituzionale può indagare sulla procedura seguita nell'esaminare un provvedimento.

G R A M E G N A . L'interpretazione del nostro Regolamento possiamo darla solo noi.

J O D I C E . Ma il modo con cui l'interpretiamo può essere esaminato dal giudice costituzionale. Perciò osservo che, limitandoci a dare comunicazione alla Commissione della Camera dell'avvenuta correzione dell'errore, non faremmo cosa regolamentare, e ciò potrebbe portare alla conseguente nullità della disposizione di legge.

Bisogna dunque emendare il provvedimento e rimandarlo all'altro ramo del Parlamento.

C A R E L L I . Volevo far presente che l'articolo 1 stabilisce: « È istituita in Paola la sede del tribunale con la circoscrizione territoriale delle preture di... ed avente giurisdizione sui seguenti comuni... ». Ma la espressione « avente giurisdizione » è la rilevazione di uno stato di fatto in effetti inesistente, ragione per cui vi è un errore, un *lapsus*, come bene ha detto il relatore. Pertanto a me pare che si potrebbe senz'altro applicare l'articolo 74, con l'esecuzione pratica proposta dal collega Terracini.

T E R R A C I N I . L'ipotesi che noi possiamo fare per rifiutare la procedura proposta è che la Camera vi si opponga. È verosimile che la Camera si opponga? Evidentemente no, perchè non vorrà presentarsi essa stessa responsabile di un banale errore geografico in un testo di legge.

Aggiungo, e concludo, che noi parliamo sempre dell'interprete. Ora, questi interpreterà il testo della legge; come farà a dire che Papasidero è incluso nell'elenco, se la legge non lo nomina?

P A F U N D I . Gli interessati si preoccuperanno.

T E R R A C I N I . Faccio la proposta formale, signor Presidente, che, in applica-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)5^a SEDUTA (11 giugno 1964)

zione dell'articolo 74 del Regolamento, la Commissione, in sede deliberante, provveda a rettificare l'errore o contraddizione evidente contenuta nell'articolo 1, dando di ciò immediatamente comunicazione alla Commissione giustizia della Camera, per averne, come è certo, dico io, il consenso.

P R E S I D E N T E . Senatore Terracini, credo che la sua proposta non possa essere messa in votazione, perchè è veramente contraria al Regolamento. Si metterebbe in imbarazzo il Presidente del Senato: credo che il senatore Merzagora non firmerebbe come testo definitivo quello da noi modificato senza che il medesimo, con le nostre modificazioni, torni all'altro ramo del Parlamento. Vediamo comunque di concludere e passare poi alla votazione.

È certo che siamo davanti ad un errore e dobbiamo correggerlo. Ma correggerlo ai sensi dell'articolo 54 o 74? Possiamo anche non dire niente. Tenga presente, senatore Terracini, che, per l'articolo 74, il « coordinamento » è coordinamento interno di ciascun ramo del Parlamento. La inconciliabilità deve risultare dagli emendamenti votati dallo stesso ramo del Parlamento. Qui non c'è soltanto una votazione del Senato, ma c'è anche una votazione della Camera. Di questo dobbiamo tener conto. Noi modifichiamo il testo approvato dalla Camera e la Camera dovrà a sua volta accettare ed approvare il testo modificato da noi. Sono convinto che lo farà nel breve giro di 48 ore. La preoccupazione di non mandare il testo alla Camera potrebbe risolversi in inconvenienti gravissimi per la validità della legge.

Io passerei senz'altro alla correzione del testo pervenutoci dalla Camera.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do ora lettura degli articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

È istituita in Paola una sede di tribunale con la circoscrizione territoriale delle preture di Aiello Calabro, Amantea, Paola, Cetraro, Belvedere Marittimo, Scalea e Ver-

bicaro ed avente giurisdizione sui seguenti comuni: Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Papisidero, Praia, Sanginetto, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Santa Domenica Talao, Santa Maria, Scalea, Serra Aiello, Verbicaro e Tortora.

J O D I C E . Propongo formalmente di sopprimere la parola « Papisidero » nell'articolo 1.

T O M A S S I N I . Approvo l'emendamento, con preghiera che si trasmetta oggi stesso il testo modificato alla Camera per una rapida approvazione.

M I L I T E R N I . Mi associo alla richiesta del collega.

S A L E R N I . Mi associo anch'io alla richiesta del senatore Tomassini, che il disegno di legge, con la modifica da noi apportata, sia immediatamente trasmesso alla Camera per una rapida e definitiva approvazione.

P R E S I D E N T E . Vi sarebbe un'altra correzione da apportare all'articolo 1, relativamente alla denominazione dei Comuni di Praia e Serra Aiello.

Si propone un emendamento tendente a sostituire la parola « Praia » con le altre « Praia a Mare » e le parole « Serra Aiello » con le altre « Serra d'Aiello ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Jodice, tendente a sopprimere nel primo articolo la parola « Papisidero ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento tendente a sostituire, nel primo articolo, la parola « Praia » con le altre « Praia a mare » e le parole « Serra Aiello » con le altre « Serra di Aiello ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale del tribunale di Paola, rivedendo le piante organiche degli altri uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Catanzaro ed a stabilire la data di inizio del funzionamento del tribunale anzidetto.

(È approvato).

Art. 3.

Gli affari civili e penali pendenti avanti al tribunale di Cosenza alla data di inizio del funzionamento del tribunale di Paola ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza di quest'ultimo a sensi dell'articolo 1, sono d'ufficio devoluti alla cognizione di detto tribunale.

La disposizione non si applica alle cause civili già passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento alla data sopra indicata.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, do lettura di una dichiarazione resa dal senatore Gullo, dinanzi alla nostra Commissione, nella seduta di ieri. Il senatore Gullo, che non è potuto intervenire oggi per precedenti indifferibili impegni, desidera che della sua dichiarazione resti traccia negli Atti della nostra Commissione.

Ecco quanto ha dichiarato il senatore Gullo:

« Non potendo essere presente nella seduta di domani, in cui verrà discusso il disegno di legge: " Istituzione del Tribunale di Paola ", desidero esprimere oggi il mio pensiero sulla questione.

Poichè Paola è un centro della mia provincia, e poichè sono una persona che ama assumere le responsabilità quando vanno assunte (e quando assumerle non è solo un esibizionismo inutile), voglio precisare quanto segue circa l'atteggiamento da me tenuto nel passato e circa quello che terrei domani se intervenissi nella discussione sul disegno di legge.

Io sono, per la lunga esperienza che ho di cose giudiziarie, decisamente avverso in linea di principio all'istituzione di nuovi e piccoli tribunali, e ritengo che solo chi non li ha frequentati e non sa quindi quale spettacolo pietoso rappresentino possa volerne di nuovi. Trovarsi il più delle volte dinanzi a collegi costituiti in modo da non dare alcuna garanzia e nessuna assicurazione di una sana amministrazione della giustizia significa acquisire in lunghi anni un'esperienza, ripeto, in nome della quale non si può non essere del mio avviso. A ciò si aggiunga che l'argomento, spesso invocato, della necessità dell'istituzione di nuovi tribunali per la lontananza di alcuni centri dal capoluogo è argomento che giorno per giorno viene ad avere sempre minor valore, per il fatto che le comunicazioni migliorano e le distanze si accorciano sempre di più.

Ciò premesso in linea del tutto generale desidero, passando al problema particolare dell'istituzione del tribunale di Paola, dichiarare pubblicamente — per assumere, ripeto, quelle responsabilità la cui mancata assunzione mi è stata stranamente rimproverata — che sono vivamente sensibile alla istanza presentata, attraverso i senatori proponenti il provvedimento, dalle popolazioni del litorale tirrenico, le quali hanno per lunghi anni chiesto invano l'istituzione del tribunale a Paola: non posso cioè trascurare l'aspirazione di quella parte di popolazione, cui non è estraneo il Partito comunista italiano. Debbo però aggiungere che sono un avvocato iscritto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cosenza, e che tale Consiglio dell'Ordine, in contrasto con le istanze di cui sopra, ha iniziato una decisa opposizione all'istituzione del tribunale in Paola allegando, mi si perdoni il gergo curiale, delle ragioni sulla cui consistenza e

validità non intervengo ora per non far perdere tempo alla Commissione, ed anche perchè i miei illustri colleghi queste ragioni hanno illustrato, per iscritto ed oralmente, in incontri col Ministro della giustizia, con il Sottosegretario, con il nostro illustre Presidente senatore Lami Starnuti. Orbene, la mia posizione di iscritto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cosenza mi porterebbe a dirimere il contrasto tra le due diverse posizioni suaccennate assumendo una posizione vicina a quella dei colleghi del lavoro quotidiano; e probabilmente, nel mio cuore, tale posizione io ho assunto. Ma era legittimo — ed ecco perchè il rimprovero fattomi è stato veramente strano, per usare l'aggettivo più tenue — che in qualità di senatore della Repubblica, essendo cioè gravato di un onere che trascende i problemi di una limitata categoria quale può essere quella degli avvocati di Cosenza, e trascende più particolarmente gli interessi del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cosenza, ve-

nissi qui ad assumere una posizione di avvocato? Ho ritenuto nella mia coscienza che ciò non fosse legittimo, e che il massimo che io potessi e dovessi fare fosse quello che oggi faccio, nella piena tranquillità di adempiere al mio dovere di senatore e di avvocato, dichiarando di astenermi dalla partecipazione al voto sul disegno di legge concernente l'istituzione del tribunale di Paola ».

S A L E R N I . Unitamente al collega Militermi, desidero dare atto al collega Gullo della sua obiettiva dichiarazione.

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari